IMPRESA MERONI & CO.,
INDUSTRIE METALLURGICHE S.P.A.

CONTRO

l'ALTA AUTORITÀ

DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

CAUSA No 9-56

Sentenza della Corte

del 13 giugno 1958

Lingua processuale: l'italiano

MASSIME DELLA SENTENZA

1 – Procedura — Ricorso d'annullamento — Eccezione d'illegittimità — Portata dell'art. 36 del Trattato

La disposizione dell'art. 36 3° comma non è da considerarsi una norma speciale valida soltanto nell'ipotesi di sanzioni pecuniarie bensì un caso d'applicazione del principio generale che l'art. 36 pone in rilievo perchè ha tratto alla specifica ipotesi in un ricorso di merito. L'espressa menzione fattane in detto articolo non esclude che lo stesso principio trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui l'espressa menzione manchi (Trattato articoli 33 e 36).

2 – Procedura — Ricorso d'annullamento — Eccezione d'illegittimità — Annullamento della decisione individuale d'applicazione — Effetti

Dalla illegittimità della decisione generale su cui si basa una decisione individuale, può derivare soltanto l'annullamento della decisione individuale impugnata.

3 – Procedura — Ricorso d'annullamento — Eccezione d'illegittimità — Annullamento della decisione individuale d'applicazione — Mezzi d'impugnazione

Nell'impugnare una decisione individuale il ricorrente può denunciare nella decisione generale su cui quella individuale si basa tutti i quattro vizi enumerati nel 1° comma dell'art. 33 (Trattato art. 33).

4 – Decisioni dell'Alta Autorità — Motivazione — Ampiezza dell'obbligo di motivare

Le decisioni che l'Alta Autorità emana ai sensi dell'art. 92 del Trattato devono contenere il conteggio esatto e dettagliato della pretesa pecuniaria resa eseguibile; solo simile conteggio può consentire il controllo giurisdizionale (Trattato articoli 15 e 92).

5 – Decisioni dell'Alta Autorità — Motivazione — Ampiezza dell'obbligo di motivare nel caso specifico di una commisurazione d'ufficio

La decisione dell'Alta Autorità doveva dare atto che l'importo preteso dalla Cassa di perequazione risultava da una commisurazione d'ufficio e richiamare le disposizioni legali che avrebbero dato alla Cassa la facoltà di procedervi; si doveva dar modo al debitore di conoscere le modalità con cui il suo debito è stato conteggiato (Trattato articoli 15 e 92).

6 – Obbligo di pubblicazione e segreto professionale

Non si possono considerare segrete ai sensi dell'art. 47 del Trattato le informazioni raccolte da enti cooperativi ai quali ha aderito gran parte delle imprese interessate; su dette informazioni non vige il segreto professionale e per la loro pubblicazione è applicabile il disposto degli articoli 5 e 47 (Trattato articoli 5 e 47).

7 – Commisurazione d'ufficio e valutazione provvisoria

Qualsiasi commisurazione d'ufficio e qualsiasi valutazione provvisoria van sottoposte a precise norme atte ad evitare arbitrii ed a render possibile il controllo dei dati utilizzati.

8 – Delega di poteri — Limiti

L'autorità delegante non può trasmettere all'autorità delegata poteri diversi da quelli che il Trattato le ha attribuiti (principio generale).

La facoltà dell'Alta Autorità di autorizzare o d'istituire i meccanismi finanziari previsti all'art. 53 comprende pure quella di delegare ad organismi di diritto privato forniti di personalità giuridica propria taluni poteri, con le modalità che essa determina e sotto il suo controllo.

Tuttavia tali deleghe possono aver tratto soltanto a poteri d'esecuzione ben definiti ed il cui esercizio stia sotto il pieno controllo dell'Alta Autorità (Trattato articoli 3, 53 e 65).

9 – Delega di poteri — Necessità di un provvedimento esplicito

La delega di poteri non si presume; anche nel caso in cui un'autorità abbia facoltà di delegare poteri la delega deve risultare da un provvedimento esplicito che tali poteri trasferisca.

10 – Delega di poteri — Potere discrezionale

Una delega di poteri discrezionali ad organi diversi da quelli che il Trattato ha istituito per esplicarli o controllarne l'esercizio nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni, violerebbe le garanzie derivanti dall'equilibrio dei poteri stabilito dall'art. 3 (Trattato art. 3).

11 – Delega di poteri — Diritto di veto dell'autorità delegante

Conferendo al suo rappresentante permanente presso gli organismi di Bruxelles la facoltà di subordinare qualsiasi loro decisione alla sua approvazione, l'Alta Autorità non ha mantenuto poteri sufficienti per fare sì che la delega inserita nella decisione N° 14-55 si mantenga entro i limiti più sopra indicati.